

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

~~XXXXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXX~~

GRUPPO D.C.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 188 II Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa del Consigliere Giuseppe Zingrillo

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11/6/76 n. 14
RECANTE "NORME PER LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIU-
DICATRICI NEI CONCORSI SANITARI"

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

~~COMMISSIONE REGIONALE~~

~~GRUPPO D.C.~~

GRUPPO D.C.

RELAZIONE

La modifica e l'integrazione proposta si rende necessaria per sollevare alcuni dubbi interpretativi e un errore di stampa.

DUBBI INTERPRETATIVI : L'Art.2 della Legge n.14, così come formulato, potrebbe far intendere che ^{per} tutti i concorsi ospedalieri, le funzioni di segretario debbano essere espletate da funzionari regionali, mentre lo spirito della Legge era quello di nominare funzionari regionali, quali segretari, solo per le Commissioni in cui tale qualifica era già prevista dalla Legge dello Stato n.148 del 18 aprile 1975.

ERRORE DI STAMPA : L'Art. 2 intende ovviare ad un errore di stampa in quanto il funzionario di Prefettura è previsto per i Concorsi a posti di Veterinario Condotta e non per quelli a posti di Medico Scolastico.

fun. cond. e

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

~~COMMISSIONE~~

~~XXXXXXXXXX~~

GRUPPO D.C.

Proposta di legge

MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11/6/76 n.14 recante
"Norme per la composizione delle Comm.ni giudicatrici nei concorsi
sanitari".

ART. 1

L'art.2 della Legge Regionale 11/6/76 n.14 è sostituito dal seguente:
"Fatto salvo quanto dispone la Legge 18 Aprile 1975 n.148 in ordine
alla composizione delle Comm.ni giudicatrici dei concorsi di assun-
zione presso gli Enti Ospedalieri, le funzioni di segretario nelle
Comm.ni di cui al precedente articolo sono svolte da un funzionario
designato dalla Regione".

ART. 2

Nel I° comma dell'art.5 della Legge Regionale 11 Giugno 1976 n.14,
la parola "Medico Scolastico" è sostituita dalla parola "Veterina-
rio Condotta".

La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Uff.le della Re-
gione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.-

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Tra i verbali IV Commissione Consig-
liare permanente il 12-10-76

Fun. P. R. P. C.